



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 15 ottobre 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati CIRIELLI e TOTARO (55); CATANOSO GENOESE (341); MONGIELLO, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASSANO, CERA, DECARO, D'OTTAVIO, GINEFRA, GOZI, IORI, LAURICELLA, LODOLINI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHERINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, PICIERNO, REALACCI, ROMANINI, SCANU, VALIANTE, VENTRICELLI e VILLECCO CALIPARI (440); OLIVERIO, IACONO, COVA, D'INCECCO, GULLO, ROMANINI e VENITTELLI (741); RUSSO e FAENZI (761); CAON, ALLASIA, ATTAGUILE, Matteo BRAGANTINI, CAPARINI, GRIMOLDI e MARCOLIN (1125); CATANOSO GENOESE (1399)**

*(V. Stampati Camera nn. 55, 347, 440, 741, 761, 1125 e 1399)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 ottobre 2014*

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «agrumeti caratteristici».

2. Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alla coltivazione delle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

## Art. 2.

*(Disciplina degli interventi)*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

- a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
- b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
- c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

### Art. 3.

*(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)*

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è concesso, per il triennio

2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

Art. 4.

*(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)*

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Art. 5.

*(Attuazione degli interventi)*

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

## Art. 6.

*(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)*

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 7.

*(Attività dei consorzi di tutela)*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive

modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispongono un progetto volto a:

- a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
- b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
- c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

#### Art. 8.

##### *(Procedura per l'assegnazione dei contributi)*

1. Le regioni di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

- a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
- b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
- c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 9.

##### *(Controlli e sanzioni)*

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso

dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.